



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.comune.gallicanonellazio.roma.it

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi e delle altre entrate comunali, anche affidati in concessione a terzi, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva o da iscrizione in liste di carico per riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi/entrate comunali che potranno essere istituiti/e successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione dell'entrata che ha emesso l'avviso di pagamento / accertamento/ l'ingiunzione fiscale di cui si chiede la rateizzazione, nonché il Responsabile del concessionario a cui è affidata la Riscossione.

Art. 2 Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

1. Il provvedimento di rateizzazione viene adottato a fronte di situazioni di obiettiva temporanea difficoltà economica a richiesta del contribuente.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà economica la situazione del debitore che gli impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, consentendo tuttavia di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Il debitore dovrà esibire a comprova dello stato di difficoltà:
 - a) *per importo del debito fino a € 6.000,00, sia per le persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche: autodichiarazione dello stato di temporanea difficoltà;*
 - b) *per importo del debito superiore ad € 6.000,01*
 - *per le persone fisiche: certificazione ISEE inferiore ad € 30.000,00;*
 - *per le società di persone e gli enti del terzo settore: l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 20.000 euro;*
 - *per le società di capitali: l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.*
4. la lettera a) e b) del comma 3 del presente articolo, nella parte relativa alle persone fisiche, non trova applicazione ai soggetti facenti parte dei nuclei familiari in carico ai servizi sociali dell'Ente;
5. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
6. La presentazione dell'istanza di rateazione e il relativo accoglimento implicano la rinuncia ad avvalersi dei mezzi di impugnazione, sia amministrativa che giurisdizionale, previsti dalla normativa vigente.
7. In presenza di atti divenuti definitivi, la richiesta di rateizzazione può essere accolta a condizione che non siano state avviate le varie fasi delle procedure coattive.
8. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento di n. 3 rate consecutive; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione, ovvero in caso di

adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni o accertamento con adesione l'importo dovuto sarà rideterminato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata, detratte le somme già pagate.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione, redatta sul modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, deve essere presentata all'Ufficio protocollo oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità.
2. La domanda di rateizzazione può essere presentata:
 - a) per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento non ancora definitivi, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto);
 - b) in caso di avviso di accertamento definitivo prima dell'avvio della riscossione coattiva;
 - c) per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione entro i termini di definitività dell'atto;
 - d) per le somme a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva entro i termini di definitività;
 - e) per le somme dovute a seguito di notifica ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, prima dell'avvio delle procedure esecutive.
3. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Art. 4 Modalità di rateizzazione

a) carichi emessi dal comune di Galliciano nel Lazio

1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo.
2. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 - fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - da € 100,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
 - da € 600,01 a € 1.200,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
 - da € 1.200,01 a € 2.400,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - da € 2.400,01 a € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - da 6.000,01 a € 9.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - oltre € 9.000,01 fino ad un massimo di 48 rate mensili

Per le rateizzazioni di importi superiori ad € 16.000,00 il Responsabile determina il piano di rateizzazione secondo criteri di sostenibilità finanziaria, potendo subordinare l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. Nel caso di avvisi divenuti definitivi, l'importo da rateizzare comprenderà l'imposta, le sanzioni intere, gli interessi e tutti gli oneri accessori indicati negli avvisi di accertamento nonché gli ulteriori interessi calcolati, dalla data di definitività dell'avviso fino alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

5. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

6. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

7. *Nel caso di rateizzazioni di debiti relativi a 2 o più contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, ovvero nel caso di nucleo monoreddito, per il numero delle rate concesse si terrà conto dell'intero ammontare del debito.*

b) carichi affidati all'ente preposto alla Riscossione

1. La rateizzazione è concessa nelle modalità e nei termini stabiliti dal regolamento del concessionario.

Art. 5 Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso da Responsabile del competente ufficio.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile dell'entrata adotta il provvedimento di concessione o di diniego.

2. Il provvedimento di concessione o diniego della dilazione /o rateizzazione viene comunicato al contribuente per iscritto.

3. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.

4. Il Funzionario Responsabile, in presenza di eccezionali e comprovate situazioni di particolare difficoltà, previa relazione motivata dei servizi sociali comunali, potrà derogare alle modalità di rateizzazione previste dal presente regolamento in senso più favorevole per il cittadino.

Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica a tutte le istanze di rateizzazione presentata a partire dal 1 gennaio 2023.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento generale sulle entrate comunali in riferimento alle entrate comunali non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.